



Olginate, 23 gennaio 2020

Prot.7/20

#aziendale,#tributaria

Spett.le Cliente

Circolare: Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Come illustrato nella circolare relativa alla legge di bilancio inviata, con decorrenza 01.01.2020, è stato abrogata l'agevolazione per acquisti in beni strumentali (c.d. superammortamento) ed l'agevolazione inerente l'investimento in beni strumentali nell'ambito dell'industria 4.0 (iper ammortamento).

In sostituzione, la legge di bilancio ha previsto la possibilità di usufruire di un credito di imposta commisurato al costo dell'investimento ed alle caratteristiche dell'investimento effettuato.

L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili".

Pertanto, le fatture, relativamente alle cessioni (o all'acquisto) di beni strumentali agevolabili, dovranno contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa.

Ad esempio, la dicitura potrebbe essere:

"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019"

Si raccomanda la Spett.le Clientela affinché richieda e verifichi la presenza della dicitura in fattura.

Per comodità di lettura, certi che l'argomento possa interessare tutta la clientela, in veste di acquirente e/o di venditore di beni strumentali, si riporta di seguito l'estratto della circolare inviata relativa all'argomento in parola:



<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
--	--

<p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 15% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); • nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>

Cordiali saluti.

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI